

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

PROVINCIA DI BERGAMO

COMMITTENTE

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI COLOGNO AL SERIO

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

DOCUMENTO DI PIANO E PIANO DELLE REGOLE

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA

(art. 57 della LR 12/2005 e DGR IX/2616/2011)

PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI (PGRA)

**REVISIONE 2025 DELLE MAPPE DI PERICOLOSITÀ E RISCHIO DI ALLUVIONI. DIRETTIVA
2007/60/CE (ART. 14) E D. LGS. 49/2010 (ART 12).**

MISURE TEMPORANEE DI SALVAGUARDIA

Emissione: Giugno 2026

RESPONSABILE DELLE PRESTAZIONI

ERA

Via Promessi Sposi 24 b - 24127 Bergamo (BG)
Email: mail4info@era.cc - Tel/Fax +39 035.265.2801

Geol. Marco Maggi



PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI (PGRA)
REVISIONE 2025 DELLE MAPPE DI PERICOLOSITÀ E RISCHIO DI ALLUVIONI.
DIRETTIVA 2007/60/CE (ART. 14) E D. LGS. 49/2010 (ART 12).
MISURE TEMPORANEE DI SALVAGUARDIA

L'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po (AdBPo), con le Deliberazioni della Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) n. 10 e 11 del 18 dicembre 2025 e con il Decreto del Segretario Generale (SG) n. 4 del 19 gennaio 2026, ha preso atto della Revisione 2025 delle Mappe del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e ha dato disposizioni in merito agli adempimenti conseguenti. La Revisione delle mappe è funzionale alla successiva Revisione del Piano (PGRA), che dovrà concludersi entro il 2027 e troverà applicazione nel sessennio 2028-2033.

La Deliberazione CIP 11/2025 (art. 1) "*...al fine di garantire un'adeguata e tempestiva protezione degli interessi oggetto di tutela da parte delle vigenti norme di legge...*", ha previsto l'applicazione, alle aree individuate dall'aggiornamento delle Mappe di pericolosità del PGRA, di misure temporanee di salvaguardia, corrispondenti alle norme di cui al Titolo V delle N.d.A. del PAI "Norme in materia di coordinamento tra il PAI e il Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (PGRA)" e alle disposizioni attuative regionali del PGRA nel settore urbanistico.

Per Regione Lombardia, le disposizioni attuative del PGRA nel settore urbanistico sono state approvate con d.g.r. 6738/2017, integrativa della d.g.r. 2616/2011, in attuazione dell'art. 57 della l.r. 12/2005.

Relativamente all'ambito RSP (Reticolo secondario di Pianura), che riguarda appunto il comune di Cologno al Serio, le disposizioni regionali approvate con d.g.r. 6738/2017 in attuazione del Titolo V delle N.d.A. del PAI risultano già coerenti con gli indirizzi normativi forniti dal Decreto SG AdBPo 4/2026 relativamente al Reticolo Secondario di Pianura (RSP) entro il quale, per le aree P3/H e P2/M introdotte ex novo nella revisione 2025 delle mappe, laddove più estese o con grado di pericolosità maggiore rispetto ai contenuti delle mappe vigenti, sono in vigore dal 20 gennaio 2026 misure di salvaguardia, così come definite all'art. 58, comma 2, let-

tera c) del Titolo V delle N.d.A. del PAI e dettagliate con d.g.r 6738/2017 (paragrafi 3.3.3 e 3.3.4). Nella normativa vigente non sono invece contemplate le aree P1/L, che dovranno essere disciplinate in un aggiornamento delle disposizioni regionali di cui sopra.

Nello specifico per il comune di Cologno al Serio la revisione 2025 delle mappe di pericolosità ha introdotto, tre aree lungo il reticolo consortile, segnalate dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, poste nel settore sud del territorio comunale, evidenziate in azzurro negli stralci cartografici di seguito riportati.





Come previsto da Regione Lombardia (FAQ-Coordinamento tra PGRA e PGT) il comune di Cologno al Serio, avendo un PGT in fase di adozione ed approvazione, redatto sulla base di una versione precedente del PGRA, ha valutato di procedere con l'adozione e la successiva approvazione del proprio strumento e rinviare a successiva variante l'adeguamento alla Revisione 2025 delle mappe PGRA.

In questo caso, come previsto da Regione Lombardia, negli elaborati del PGT (Tav_01 "PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA) - REVISIONE 2025 DELLE MAPPE DI PERICOLOSITA' E RISCHIO DA ALLUVIONI - AREE RIPORTATE NELLA REVISIONE DELLE MAPPE DI PERICOLOSITA' IN VARIANTE RISPETTO A QUELLE PRESENTI NEL PGT SULLE QUALI SI APPLICANO LE MISURE DI SALVAGUARDIA", da intendersi come Appendice alla Componente geologica del PGT) viene riportata una rappresentazione cartografica delle aree contenute nella Revisione delle mappe PGRA, diverse rispetto a quelle presenti nel PGT, sulla quale si applica la relativa normativa derivante dalle misure di salvaguardia.

Sulle aree in esame, classificate come P2/M nella revisione 2025 del PGRA valgono pertanto le seguenti norme (coerenti con la classe 3 di fattibilità geologica), come da DGR 6738/2017 in attuazione del Titolo V delle N.d.A. del PAI, mirate alle verifiche riguardanti la compatibilità degli interventi rispetto alla pericolosità idraulica ed ai fenomeni di esondazione in aree allagabili lungo il reticolo consortile di bonifica.

Premesso che si tratta in ogni caso di aree nelle quali, nel caso in cui si verificassero

fenomeni di allagamento, sarebbero caratterizzate da tiranti esigui e da bassissime velocità della corrente, in tali aree sono consentiti:

- ♦ gli interventi di nuova edificazione, supportati da un approfondimento tecnico, finalizzato alla verifica della compatibilità degli interventi proposti con la situazione idraulica, con analisi morfologiche di dettaglio e l'esecuzione di opportune verifiche idrauliche; in tale area vanno previsti elementi specifici di protezione e riduzione del rischio, come l'impermeabilizzazione di parte degli edifici (nel caso di realizzazione di piani interrati) e la realizzazione dei piani terra abitati a partire da quote superiori rispetto al piano campagna circostante allagabile, determinate sulla base delle verifiche idrauliche di cui sopra; considerata la scarsa ricorrenza dei fenomeni, si ritiene non debba essere impedita la realizzazione di strutture di dispersione delle acque meteoriche nel sottosuolo, in quanto si valuta preminente il principio per il quale vada limitata l'immissione di tali acque nella rete fognaria durante gli eventi ordinari
- ♦ gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 3 del DPR 380/2001; qualora gli interventi contemplino la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, il progetto dovrà essere corredato dalla medesima documentazione prevista al punto precedente;
- ♦ la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;
- ♦ il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con il presente Piano validato dall'Autorità di bacino, anche sulla base di quanto previsto all'art. 19 bis.

Per gli interventi ricadenti nelle aree per tali casistiche deve essere predisposta specifica documentazione geologica e di verifica idraulica di dettaglio, supportata da eventuali verifiche e/o indagini in sito ed analisi esaustive, ma non limitative, rispetto alle specifiche problematiche presenti nell'area.

Inoltre, la progettazione degli interventi dovrà essere supportata da verifiche idrau-

liche di dettaglio.

Per eventuali interventi edilizi che venissero richiesti in tali aree, va prevista comunque la consegna di un atto liberatorio, registrato e trascritto (APPENDICE DUE/B DELLE Norme Geologiche di Piano), da parte del proponente l'intervento stesso, che escluda richieste di danni nei confronti del comune nel momento in cui si determinassero danni alla proprietà a seguito di un evento di allagamento.